



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°16648 in data 02/07/2020 e successive integrazioni, con la quale la Soc. S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente) Soc.Cons.p.a. ha richiesto la proroga fino al 22/12/2020 dell'Ordinanza n°21/2020 in data 01/04/2020, allo scopo di verificare e controllare l'efficacia degli interventi effettuati al giunto metallico del pozzetto della tubazione P.I.F., posizionato nella zona di mare antistante il litorale del Lido di Venezia – località Murazzi, ed il suo corretto funzionamento, anche ai fini del collaudo funzionale dell'opera, mantenendo installato sul pozzetto in questione il manufatto in carpenteria metallica per tutto il periodo di validità richiesto;

VISTE: le proprie Ordinanze n°21/2020 del 01/04/2020, n°118/2019 del 14/10/2019, n°13/2019 del 26/02/2019, n°30/2019 del 08/04/2019, n°48/2019 del 21/05/2019 e n°77/2019 del 12/07/2019, con le quali sono stati disciplinati i lavori in questione, nonché l'Ordinanza n°60/2017 del 13/06/2017 con la quale è stato disposto il divieto di balneazione, navigazione e sosta per la presenza di avvallamenti e buche sul fondale nell'area oggetto dell'intervento;

VISTE: le proprie Ordinanze n°51/2019 del 28/05/2019, con la quale è stata disciplinata la navigazione in prossimità della costa del Compartimento marittimo di Venezia, e n°52/2019 del 29/05/2019, con la quale è stata disciplinata la sicurezza della balneazione nel Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'Autorizzazione n°196/2019 del 17/12/2019, rilasciata alla ditta NAUTILUS S.r.l., allo scopo di poter effettuare immersioni subacquee nell'ambito portuale di Venezia, rada inclusa, valida fino al 31/12/2020;

RITENUTO: indispensabile disciplinare la balneazione, nonché la navigazione negli specchi acquei limitrofi all'area di intervento, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione del presente provvedimento **fino al giorno 22/12/2020**, l'Impresa S.I.F.A. Soc.Cons.p.a., avvalendosi della Soc. NAUTILUS S.r.l., effettuerà, con l'ausilio del moto/pontone "**ARGENTINO I**" (CI-3785), nonché l'impiego di personale sommozzatore qualificato, attività di verifica e controllo dell'efficacia degli interventi effettuati al giunto metallico ed il suo corretto funzionamento, anche ai fini del collaudo funzionale dell'opera, del pozzetto della tubazione P.I.F. posizionato nella zona di mare antistante il litorale de il Lido di Venezia – località Murazzi, nel punto di coordinate geografiche (WGS84) Lat. 45° 21' 50.8" N – Long. 012° 20' 18.5" E, a circa 10 metri dalla battigia, ovvero all'interno dell'area di cantiere meglio individuata nello stralcio planimetrico in **allegato** alla presente Ordinanza, avente una lunghezza in profondità di 500 (cinquecento) metri circa dalla linea costa e una larghezza di 115 (centoquindici) metri circa, delimitata dai punti di coordinate geografiche (WGS84):

- A) Lat. 45° 21' 52.55" N – Long. 012° 20' 18.04" E
- B) Lat. 45° 21' 45.65" N – Long. 012° 20' 38.99" E
- C) Lat. 45° 21' 42.32" N – Long. 012° 20' 36.40" E
- D) Lat. 45° 21' 49.19" N – Long. 012° 20' 15.48" E,

mantenendo installato sul medesimo pozzetto il manufatto in carpenteria metallica per tutto il periodo di validità richiesto.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nella fascia di mare interessata dalle verifiche e controlli di che trattasi (area di cantiere), sono temporaneamente vietati sino alla conclusione delle attività in questione: la balneazione, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, il transito e/o qualsivoglia altro uso pubblico, alle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali impiegati nei lavori, nelle ispezioni e controlli del pozzetto della tubazione P.I.F., della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di Soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Articolo 2

L'impresa esecutrice dell'opera, ovvero quella appaltante, quale responsabile delle attività di cui al "rende noto", dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;

- redigere e tenere a disposizione un piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm./ii., aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni governative (DPCM), regionali e comunali attinenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- accertarsi che tutte le unità impiegate siano in possesso, per tutta la durata degli interventi, delle prescritte documentazioni antinfortunistiche e di sicurezza della navigazione in corso di validità;
- le unità navali impiegate nei servizi di ispezione di che trattasi dovranno accedere a lento monto nell'area di cantiere, avendo cura di mantenere la minima velocità necessaria ad assicurare le manovre in sicurezza;
- apporre i previsti segnalamenti diurni (boe rosse) e cartelli monitori sull'intero perimetro dell'area di intervento e attorno ai massi di soffolta;
- mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata degli interventi, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- al termine degli interventi di cui al rende noto, provvedere alla pulizia dell'intera area dai materiali di risulta e al ripristino dello stato dei luoghi, con il riposizionamento dei massi di soffolta nella porzione di specchio acqueo di provenienza.

Articolo 3

I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nelle attività di cui al rende noto dovranno esporre a riva i segnali ed i fanali prescritti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg/72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53 (comma 3) del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174 (comma 1), ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che abroga e sostituisce l'Ordinanza n°60/2017 in data 13/06/2017 in premessa richiamata e che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

